

**Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord., 13-06-2014, n. 13558**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SESTA CIVILE  
SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni - Presidente -

Dott. FERNANDES Giulio - rel. Consigliere -

Dott. GARRI Fabrizia - Consigliere -

Dott. PAGETTA Antonella - Consigliere -

Dott. TRICOMI Irene - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27136-2012 proposto da:

COMUNE di RIETI (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 2, presso lo studio dell'avvocato ALFONSI GUIDO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIAMOGANTE ROSSELLA giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

V.U., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIEGI 2, presso lo studio dell'avvocato ROSATI MARIO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3590/2012 della CORTE D'APPELLO di ROMA del 19/04/2012, depositata il 21/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'01/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES.

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all'adunanza in camera di consiglio del 1 aprile 2014, ai sensi dell'art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell'art. 380 bis c.p.c.:

"Con sentenza depositata in data 21 maggio 2012 la Corte d'appello di Roma, accogliendo il gravame proposto da V.U. - dipendente del comune di Rieti con qualifica di esperto di vigilanza turnista - condannava il menzionato comune al pagamento in favore dell'appellante della maggiorazione per lavoro straordinario festivo per ottanta ore lavorate in festività infrasettimanali dal primo dicembre 2002 al 31 gennaio 2006.

Ad avviso della Corte territoriale - diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice - era stata fornita la prova da parte della dipendente dello straordinario svolto.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Comune di Rieti con ricorso affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso la V..

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2702 e 111 Cost. per avere la Corte di appello attribuito efficacia probatoria ad un prospetto numerico che, invece, ne era privo e solo per il fatto che il suo contenuto era stato riconosciuto da due testi che - in quanto colleghi della V. che si trovavano nella medesima situazione lavorativa - non erano attendibili.

Assume, inoltre, che l'invito rivolto dalla Corte di merito alla udienza del 19.5.2011 alla parte appellante di "specificare in relazione al prospetto delle ore lavorate in periodo festivo, quali siano quelle eccedenti nelle festività infrasettimanali e quello stabilito come orario settimanale" era violativo dell'art. 111 Cost.

perchè lesivo dei principi costituzionali di uguaglianza e parità nel rispetto del contraddittorio.

Con il secondo motivo viene denunciata contraddittoria motivazione circa fatti controversi del giudizio in relazione all'art. 2697 c.c. in quanto l'autorizzazione da parte del dirigente della Polizia Municipale era relativa solo agli anni 2004 e 2005 e non anche gli anni 2002, 2003 e 2006.

Con il terzo motivo lamenta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 22 c.c.n.l. per il personale del comparto regioni e delle autonomie locali del 14.9.2000 rilevando che alla fattispecie in esame andava applicato l'art. 24 del menzionato c.c.n.l. e non l'art. 22 evidenziandosi che, comunque, lo straordinario presupponeva il superamento dell'orario di lavoro, circostanza questa non provata dalla V..

Il ricorso è qualificabile come manifestamente infondato.

I primi due motivi, da trattare congiuntamente in quanto logicamente connessi, sono inammissibili.

Va qui precisato che nonostante il formale richiamo alla violazione di norme di legge le censure prospettate si risolvono nella denuncia di vizi di motivazione della sentenza impugnata per errata valutazione del materiale probatorio acquisito ai fini della ricostruzione dei fatti.

Orbene, le critiche sono infondate in base alla premessa, costantemente affermata da questa Corte, che il controllo di legittimità sulla motivazione delle sentenze riguarda unicamente (attraverso il filtro delle censure mosse con il ricorso) il profilo della coerenza logico-formale delle argomentazioni svolte, in base all'individuazione, che compete esclusivamente al giudice di merito, delle fonti del proprio convincimento, raggiunto attraverso la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, scegliendo tra di esse quelle ritenute idonee a sostenerlo all'interno di un quadro valutativo complessivo privo di errori, di contraddizioni e di evidenti fratture sul piano logico, nel suo intero tessuto ricostruttivo della vicenda (v. tra le molte, S.U. 5802/1998; Cass. 4770/2006 e Cass. 1754/2007). Nè appare sufficiente, sul piano considerato, a contrastare le valutazioni del giudice di merito, il fatto che alcuni elementi emergenti nel processo, e invocati dal

ricorrente, siano in contrasto con le valutazioni del giudice o con la sua ricostruzione complessiva e finale. Il controllo, in sede di legittimità, sul giudizio di fatto del giudice di merito non può infatti spingersi fino alla rielaborazione dello stesso alla ricerca di una soluzione alternativa rispetto a quella ragionevolmente raggiunta, da sovrapporre, in una sorta di terzo grado di giudizio di merito, a quella operata nei due gradi precedenti, perchè ritenuta la migliore possibile, dovendosi viceversa muovere esclusivamente nei limiti segnati dall'art. 360 c.p.c., n. 5 (per tutte: Cass. 6064/2008, Cass. 9477/2009).

E' necessario, pertanto, che gli specifici dati della controversia, dedotti per invalidare la motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione, siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante o determini, al suo interno, radicali incompatibilità sì da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (v.Cass. 24744/2006, Cass. 17076/2007).

Nel caso in esame l'impugnata sentenza ha indicato le ragioni per le quali poteva ritenersi raggiunta la prova dell'espletamento dello straordinario da parte della V. (fogli di presenza il cui contenuto era stato confermato anche dai testi escussi; il fatto che per due anni il lavoro che si aggiungeva ai turni ordinari era stato autorizzato preventivamente dal dirigente del servizio, circostanza questa che non sarebbe stata necessaria ove si fosse trattato di normale avvicendamento del personale turnista) con motivazione logicamente corretta e priva di contraddizioni. Infondato è anche il terzo motivo.

Vale ricordare che la questione delle prestazioni lavorative svolte secondo turni nell'ambito del normale orario di lavoro da dipendenti della polizia municipale, è stata esaminata e decisa da questa Corte con le recenti sentenze nn. 20344, 21524, 21609, 21610, 21611, 22799, 22800, 22801 e 23349 del 6 novembre 2012.

Nel richiamare alcuni precedenti già intervenuti in argomento (Cass. n. 8458 del 2010; v. pure sent. n. 2888 del 2012), questa Corte ha affermato che, ove la prestazione cada in giornata festiva infrasettimanale, come in quella domenicale, si applica l'art. 22, comma 5, del contratto collettivo 14 settembre 2000 sulle autonomie locali - che compensa il disagio con la maggiorazione del 30% della retribuzione -, mentre il disposto dell'art. 24 - che ha ad oggetto l'attività prestata dai lavoratori dipendenti, in giorni festivi infrasettimanali, oltre l'orario contrattuale di lavoro - trova applicazione soltanto quando i predetti lavoratori siano chiamati a svolgere la propria attività, in via eccezionale od occasionale, nelle giornate di riposo settimanale che competono loro in base ai turni, ovvero in giornate festive infrasettimanali al di là dell'orario di lavoro.

L'istituto delle "turnazioni" è disciplinato dall'art. 22 del contratto, che - al comma 5 - così dispone: "Al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue: turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6 e le 22) maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all'art. 52, comma 2, lett. C); turno notturno o festivo, maggiorazione oraria del 30%...; turno festivo notturno, maggiorazione oraria del 50% della retribuzione".

L'attuale ricorrente ha il compenso previsto dall'art. 24 del contratto il cui testo così dispone: "1. Al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposta la retribuzione giornaliera di cui all'art. 52, comma 2,

lett. b) maggiorata del 50%, con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.

2. L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale da titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.

3. L'attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, da titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo.

4. La maggiorazione di cui al comma 1 è cumulabile con altro trattamento accessorio collegato alla prestazione.

5. Anche in assenza di rotazione per turno, nel caso di lavoro ordinario notturno e festivo è dovuta una maggiorazione della retribuzione oraria di cui all'art. 52, comma 2, lett. b), nella misura del 20%; nel caso di lavoro ordinario festivo - notturno la maggiorazione dovuta è del 30%".

Questa Corte ha ritenuto che il tenore testuale dell'art. 22, comma 5, renda palese la volontà delle parti di attribuire al dipendente che presti attività in giorno festivo ricadente nel turno un'indennità con funzione interamente compensativa del disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro, mentre i primi tre commi dell'art. 24 prendono in considerazione situazioni accomunate dal fatto che l'attività lavorativa viene prestata in giorni non lavorativi, ossia l'ipotesi di eccedenza, in forza del lavoro prestato in giorno non lavorativo, rispetto al normale orario di lavoro. Essi non individuano situazioni relative al lavoro prestato entro il limite del normale orario, quale deve ritenersi quello reso - di regola e in via ordinaria - dai lavoratori turnisti, per i quali è stata dettata la speciale disciplina di cui all'art. 22. Ne costituisce riscontro la clausola contenuta nell'art. 24, comma 5 che, riferendosi al caso del dipendente che, fuori delle ipotesi di turnazione, ordinariamente, in base al suo orario di lavoro, è tenuto ad effettuare prestazioni lavorative di notte o in giorno festivo settimanale, assicura al lavoratore una maggiorazione di retribuzione compensativa del disagio.

La maggiorazione di cui all'art. 24, comma 1, rivendicata dalla ricorrente, presuppone che "per particolari esigenze del servizio", ossia per esigenze che esulano dall'articolazione ordinaria del lavoro - e in tal senso da intendere come situazioni straordinarie o occasionali - , il lavoratore turnista sia chiamato a lavorare nel giorno destinato a riposo settimanale.

Invece, per l'attività prestata la domenica in regime di turnazione, il lavoratore non può rivendicare la maggiorazione di cui all'art. 24, ma solo quella di cui all'art. 22, già percepita.

Pertanto, in relazione al lavoro prestato in giorni festivi, il lavoratore turnista ha diritto alla maggiorazione di cui all'art. 24, comma 1 c.c.n.l. quando ciò avvenga in coincidenza con il giorno destinato a riposo settimanale (in tal caso, la maggiorazione spetta in aggiunta al riposo compensativo); ha diritto alla corresponsione del compenso di cui al secondo comma dell'art. 24 (in alternativa al riposo compensativo) quando la prestazione sia resa in giorno festivo oltre il normale orario di lavoro; ha diritto al solo compenso di cui all'art. 22, comma 5, per la prestazione resa in giorno festivo in regime di turnazione ed entro il normale orario di lavoro.

Nel presente giudizio la ricorrente non ha rivendicato le maggiorazioni di cui all'art. 24 c.c.n.l. per prestazioni rese in giorno festivo oltre il normale orario di lavoro e, quindi, ha diritto alle differenze richieste, come correttamente ritenuto nella impugnata sentenza.

Per tutto quanto sopra considerato, si propone il rigetto del ricorso perchè manifestamente infondato con ordinanza, ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ., n. 5".

Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Il Collegio condivide il contenuto e le conclusioni della relazione e, quindi, ritiene di rigettare il ricorso.

Le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, sono poste a carico del ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate in Euro 100,00 per esborsi ed in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 1 aprile 2014.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2014